



# COMUNE DI GIARRE

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

## AVVOCATURA COMUNALE

\*\*\*

### ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI AVVISO PUBBLICO

**Richiamata** integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 12 dicembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la tenuta dell'Albo Comunale degli Avvocati per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente", con la quale questa Amministrazione Comunale ha inteso istituire un apposito Albo, la cui tenuta è demandata all'Avvocatura Comunale, da cui attingere per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, garantendo trasparenza e concorrenzialità, secondo le modalità ed i termini previsti dal Regolamento all'uopo approvato;

**Precisato** che l'Albo Comunale degli Avvocati è unico ed è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

- Sezione A: AMMINISTRATIVO
- Sezione B: CIVILE
- Sezione C: LAVORO
- Sezione D: PENALE
- Sezione E: TRIBUTARIO

**Considerato** che l'inserimento nell'Albo Comunale degli Avvocati, su richiesta del professionista singolo o associato, avverrà in ordine alfabetico senza così costituire graduatoria di merito né giudizio di idoneità professionale e, per ciascuna Sezione e per ciascun professionista, verrà indicato l'anno d'iscrizione all'Ordine degli Avvocati del Distretto d'appartenenza ed il possesso dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.

Chiarito che l'Albo Comunale degli Avvocati sarà soggetto a revisione, ove necessario, mediante aggiornamento d'Ufficio con cadenza semestrale, senza pubblicazione di Avviso pubblico ma esclusivamente attraverso l'esame delle domande pervenute nel periodo di riferimento.

**Rilevato** che all'Albo Comunale degli Avvocati possono essere inseriti i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti da certificarsi al momento della richiesta di iscrizione:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

AVVOCATURA COMUNALE

Via Federico II di Svevia s.n.c. – Giarre (95014)  
protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it





# COMUNE DI GIARRE

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- non aver in corso incarichi in contenziosi contro il Comune.

**Preso atto** che, con la su menzionata deliberazione del Consiglio Comunale, è stato dato mandato all'Avvocatura Comunale di predisporre tutto quanto necessario per istituire l'Albo Comunale degli Avvocati, pubblicando all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dell'Ente apposito Avviso pubblico per la presentazione della relativa manifestazione di interesse.

Per questi motivi ed in coerenza,

## SI AVVISANO

tutti gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 12 dicembre 2022, che sono aperte le iscrizioni all'Albo Comunale degli Avvocati del Comune di Giarre.

L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione di massimo due Sezioni in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae e professionale.

Nella richiesta di iscrizione il professionista interessato dovrà espressamente indicare l'anno d'iscrizione all'Ordine degli Avvocati del Distretto d'appartenenza e l'eventuale possesso dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.

La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma autografa o digitale, deve indirizzarsi al Comune di Giarre – Avvocatura Comunale esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it](mailto:protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it) (indicando in oggetto "Istanza di iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati") e specificando gli elementi di seguito indicati:

- cognome, nome e dati anagrafici;
- indirizzo dello studio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria;
- codice fiscale e partita IVA;
- estremi dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine di appartenenza e decorrenza;
- specificazione dell'attività prevalente (amministrativo, civile, tributario, penale)
- eventuali specializzazioni.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione in ordine: all'iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni; all'iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le Giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data; all'assenza di cause ostative, a norma di legge, a contrarre con la Pubblica Amministrazione; al non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e della dovuta specializzazione nelle materie della Sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione;
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato, nonché di

AVVOCATURA COMUNALE

Via Federico II di Svevia s.n.c. – Giarre (95014)  
[protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it](mailto:protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it)





# COMUNE DI GIARRE

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

rinunciare a quelli già da prima patrocinati in caso d'accettazione d'incarico legale per l'Ente;


- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- l'impegno a rendere all'Ente, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari, in caso di nomina, un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui sono stati incaricati;
- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio

Per gli studi associati, i su menzionati requisiti e la documentazione da produrre dovranno riferirsi all'associazione professionale.

Superato il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, con determinazione dell'Avvocatura Comunale, si procederà alla formale istituzione dell'Albo Comunale degli Avvocati del Comune di Giarre.


Si allega al presente avviso, copia del Regolamento per la tenuta dell'Albo Comunale degli Avvocati per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 12 dicembre 2022.

Addì, 17 aprile 2023.



**IL RESPONSABILE**

Avvocato Luca Ardizzone



# **COMUNE DI GIARRE**

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE**

*(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 12 dicembre 2022)*

## **INDICE**

- Articolo 1: Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione.
- Articolo 2: Istituzione dell'Albo Comunale degli Avvocati.
- Articolo 3: Requisiti per l'inserimento nell'Albo.
- Articolo 4: Iscrizione all'Albo.
- Articolo 5: Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo.
- Articolo 6: Condizioni.
- Articolo 7: Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio.
- Articolo 8: Cancellazione dall'Albo.
- Articolo 9: Registro degli incarichi conferiti.
- Articolo 10: Pubblicità.
- Articolo 11: Norme di rinvio.

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione.**

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'istituzione e la tenuta di un "Albo Comunale degli Avvocati" attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

L'esigenza di costituire il predetto Albo deriva - da un lato - dal contingentamento di personale comunale interno, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale dell'Ente e - dall'altro - dall'obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Per "incarichi legali" ai sensi del presente Regolamento, si intendono:

- gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (cosiddetto patrocinio legale), consistenti in attività relative ad assistenza e/o rappresentanza e/o difesa del Comune nei giudizi davanti ad Organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni in cui il Comune è chiamato a costituirsi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri diritti ed interessi;
- gli incarichi da affidare ad Avvocati per prestazioni stragiudiziali di consulenza e/o di assistenza natura legale e per esprimere pareri su questioni particolarmente complesse e/o di rilevante interesse (se non collegate alla prestazione di un incarico giudiziale).

## **Articolo 2**

### **Istituzione dell'Albo Comunale degli Avvocati.**

Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito Albo comunale aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata all'Avvocatura Comunale.

L'Albo è unico ed è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

- Sezione A: AMMINISTRATIVO
- Sezione B: CIVILE
- Sezione C: LAVORO
- Sezione D: PENALE
- Sezione E: TRIBUTARIO

L'inserimento nell'Albo avverrà in ordine alfabetico, per ciascuna Sezione.

Presso ciascuna Sezione e per ciascun professionista verrà indicato l'anno d'iscrizione all'Ordine degli Avvocati del Distretto d'appartenenza ed il possesso dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.

L'iscrizione nell'Albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In via di prima attuazione del presente Regolamento verrà pubblicato, all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dell'Ente, apposito Avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'iscrizione nell'Albo Comunale degli Avvocati.

L'Albo sarà soggetto a revisione, ove necessario, mediante aggiornamento d'Ufficio con cadenza semestrale, senza pubblicazione di Avviso pubblico ma esclusivamente attraverso l'esame delle domande pervenute nel periodo di riferimento.

I professionisti richiedenti ritenuti idonei, saranno inseriti in ciascuna Sezione dell'Albo in ordine alfabetico.

L'iscrizione all'Albo non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale.

L'albo non costituisce graduatoria di merito.

Dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Albo, anche unitamente e disgiuntamente ad altri legali, per giudizi di rilevante importanza e/o particolare complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici (nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità).

### **Articolo 3** **Requisiti per l'inserimento nell'Albo.**

Nell'elenco possono essere inseriti gli Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro il Comune.

Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro il Comune.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Albo promuovano giudizi contro il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dall'Albo.

### **Articolo 4** **Iscrizione all'Albo.**

L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle Sezioni (massimo due) di cui all'articolo 2 del presente Regolamento a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae e professionale.

Nella richiesta di iscrizione il professionista interessato dovrà espressamente indicare l'anno d'iscrizione all'Ordine degli Avvocati del Distretto d'appartenenza e l'eventuale possesso dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.

La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma autografa o digitale, deve indirizzarsi al Comune di Giarre – Avvocatura Comunale esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo *protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it*, indicando in oggetto “Istanza di iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati” e specificando gli elementi di seguito indicati:

- cognome, nome e dati anagrafici;
- indirizzo dello studio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria;
- codice fiscale e partita IVA;
- estremi dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine di appartenenza e decorrenza;
- specificazione dell'attività prevalente (amministrativo, civile, tributario, penale)
- eventuali specializzazioni.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione in ordine: all'iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni; all'iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le Giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data; all'assenza di cause ostative, a norma di legge, a contrarre con la Pubblica Amministrazione; al non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e della dovuta specializzazione nelle materie della Sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione;
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato, nonché di rinunciare a quelli già da prima patrocinati in caso d'accettazione d'incarico legale per l'Ente;
- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- l'impegno a rendere all'Ente, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari, in caso di nomina, un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui sono stati incaricati;
- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista.

Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi all'associazione professionale.

## **Articolo 5**

### **Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo.**

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio ed all'uopo autorizzare il Sindaco, è assunta con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del



Responsabile dell'Avvocatura Comunale, attestante le ragioni di tutelare e difendere i diritti e gli interessi dell'Ente ed anche la necessità di affidare ad un Avvocato esterno l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente.

Contestualmente, la Giunta Municipale individuerà il professionista cui affidare l'incarico legale, salva verifica di eventuali cause di incompatibilità e/o inconfiribilità, scegliendolo dalla relativa Sezione dell'Albo secondo i seguenti criteri:

- esperienze specifiche riferite allo svolgimento di incarichi similari;
- Foro di appartenenza;
- specializzazione rispetto alla materia oggetto dell'incarico.

Di norma, facendo salva la verifica dei requisiti, verranno attribuiti al medesimo professionista gli incarichi relativi ai diversi gradi della medesima vertenza, al fine di assicurare la dovuta continuità nella rappresentanza del Comune.

Nel rispetto dei principi di pari opportunità e rotazione, non possono essere affidati nuovi e diversi incarichi professionali ad Avvocati che abbiano ricevuto mandato alle liti nel trimestre precedente.

Al professionista così individuato verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso oggetto d'affidamento d'incarico e gli verrà richiesto di trasmettere una parcella a saldo dei compensi professionali, riferita all'intero giudizio, redatta in applicazione dei vigenti minimi tariffari, in ragione della complessità e del valore della causa, con abbattimento del 35%.

Inoltre, al professionista verrà richiesto di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'Albo, con particolare ed espresso riferimento al permanere dell'assenza di cause di "conflitto di interesse" con il Comune.

In ogni caso, nella determinazione dirigenziale d'impegno spesa, dovrà darsi espressamente atto della congruità della parcella a saldo sui compensi professionali rispetto ai minimi previsti dalle tariffe forensi professionali vigenti al momento dell'affidamento incarico.

È consentita la deroga al principio di rotazione, oltre che nei casi previsti al precedente articolo 2 del presente Regolamento, nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti al medesimo professionista, nonché nei casi di comprovata, particolare e motivata necessità ed urgenza.

Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più Avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura della controversia implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto che necessiti la costituzione di un Collegio difensivo.

## **Articolo 6**

### **Disciplinare di incarico.**

Tra il Professionista ed il Comune verrà sottoscritto apposito Disciplinare d'incarico (il cui fac-simile è allegato al presente Regolamento) che dovrà comunque contemplare quanto di seguito indicato:

- valore e complessità della causa;
- ammontare del compenso professionale da riconoscere all'Avvocato a saldo dell'incarico conferitogli, determinato ai minimi tariffari, secondo lo scaglione di riferimento ed i parametri forensi previsti dalla normativa vigente al momento dell'affidamento incarico;

- obbligo del Professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa, ivi espressamente indicate le riduzioni di cui al successivo articolo 7 del presente Regolamento;
- previsione di pagamento dei compensi professionale scaglionati in acconti per fasi e saldo a conclusione del giudizio;
- obbligo del Professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- obbligo del Professionista alla stretta osservanza del Codice deontologico;
- obbligo del Professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferitogli;
- obbligo del Professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame e/o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati dal Giudice;
- obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

### **Articolo 7 Compensi.**

I compensi da riconoscere al professionista sarà tra le Parti concordato e determinato in applicazione dei minimi tariffari vigenti al momento dell'affidamento incarico, in ragione della complessità e del valore della causa, con abbattimento del 35% sul compenso.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni controparte anche al pagamento delle spese legali, il Professionista ove richiesto ne curerà l'attività di recupero per conto ed in nome dell'Ente, senza ulteriore compenso fatta salva l'anticipazione delle spese esenti, con la distrazione in suo favore della somma liquidata dal Giudice a titolo di spese legali nella procedura esecutiva; ove incassate il Comune riconoscerà e liquiderà al professionista la maggior somma, detratto quanto al medesimo già corrisposto a titolo di compensi professionali.

Qualora controparte provveda spontaneamente al pagamento delle spese legali liquidate in sentenza in favore dell'Ente, al professionista verrà riconosciuta e liquidata la maggior somma rispetto ai compensi pattuiti in sede d'affidamento incarico.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, tale spesa dovrà essere espressamente inclusa nella parcella del professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

L'Avvocatura Comunale provvederà all'impegno di spesa e alla relativa liquidazione del compenso al professionista, in acconto per fasi ed a saldo a conclusione del giudizio.

Al professionista, all'atto del conferimento dell'incarico, verranno riconosciute le spese esenti da sostenersi per resistere o proporre giudizio ed un acconto sui compensi professionali corrispondente al 30% del complessivo importo previsto nel contratto di patrocinio.

La liquidazione della prestazione professionale avverrà dietro presentazione di relazione sull'attività svolta, a cui devono allegarsi:

- dichiarazione relativa alla regolarità contributiva;
- dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dichiarazione relativa alla insussistenza di cause inconferibilità e di incompatibilità.

### **Articolo 8** **Cancellazione dall'Albo.**

È disposta d'Ufficio, dandone comunicazione all'interessato, la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere ivi inseriti o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

### **Articolo 9** **Registro degli incarichi conferiti.**

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti", tenuto dall'Avvocatura Comunale che, in occasione di conferimento nuovi incarichi legali, lo renderà disponibile per la consultazione alla Giunta Municipale unitamente all'Albo, per determinarsi sulla scelta del professionista.

### **Articolo 10** **Pubblicità.**

L'Albo Comunale degli Avvocati sarà pubblicato permanentemente ed aggiornato sul Sito web istituzionale del Comune.

Il Registro degli incarichi conferiti è reso pubblico nei modi e nelle forme di legge e/o previste da Regolamenti comunali e, comunque, in tutte quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

### **Articolo 11** **Trattamento dei dati personali.**

Il trattamento dei dati personali dei professionisti è finalizzato unicamente alla stesura dell'Albo per l'eventuale successivo affidamento incarico legale.

Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati.

I dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico.

In qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione dei dati personali.

L'autorizzazione al trattamento dei dati personali nei modi e per le finalità sopra descritte costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell'Albo comunale.

I dati personali forniti dai professionisti sono raccolti e conservati dall'Avvocatura Comunale.

## **Articolo 12** **Norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a tutto quanto previsto e disposto dalle fonti normative e regolamentari vigenti in materia ed applicabili per quanto d'interesse.

L'allegato schema di disciplinare di incarico costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore nelle forme e nei termini di legge.



## DISCIPLINARE DI INCARICO

\*\*\*\*

### TRA

Il Comune di Giarre, codice fiscale \_\_\_\_\_, in persona del Responsabile dell'Avvocatura Comunale, Avvocato \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto solo in nome e per conto dell'Ente che rappresenta e lo ha all'uopo autorizzato giusta deliberazione della Giunta Municipale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, d'ora innanzi per brevità indicato semplicemente "Comune";

### E

L'Avvocato \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, d'ora innanzi per brevità indicato semplicemente "Avvocato";

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico è conferito giusta deliberazione della Giunta Municipale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, per la rappresentanza e difesa del Comune di Giarre nel giudizio

\_\_\_\_\_.

L'Avvocato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di istituzione dell'Albo comunale avvocati di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

L'Avvocato nel corso dell'incarico, con riferimento alla controversia affidata, si impegna a:

- definire la strategia difensiva d'intesa con il Sindaco, l'Avvocatura Comunale ed Dirigente del Servizio interessato;
- fornire a tal fine pareri, sia scritti che orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare pregiudizi per l'Amministrazione Comunale, che resta comunque libera di determinarsi autonomamente;
- prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo preventivato a titolo di compensi professionali.

Il Comune, per il tramite dell'Avvocatura Comunale, metterà a disposizione dell'Avvocato la copia della deliberazione della Giunta Municipale di conferimento incarico legale, la procura alle liti sottoscritta dal Sindaco quale legale rappresentante in carica dell'Ente, nonché tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia e trasmessa dal Dirigente del Settore interessato.

Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall'Avvocato al Dirigente del Settore interessato, che dovrà evaderla tempestivamente.

L'Avvocato si impegna ad eseguire personalmente il patrocinio legale affidato sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense, salvo nel caso in cui per la costituzione in giudizio l'Avvocato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario che dovrà offrire tutte le garanzie richieste, la cui scelta è fatta liberamente dall'Avvocato il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune.

L'Avvocato incaricato si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività espletata e sull'andamento del giudizio, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti in giudizio.

L'Avvocato si impegna, ove ne ricorrano le condizioni di fatto e di diritto, a chiedere la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto.

L'Avvocato, alla conclusione di ogni fase e/o grado di giudizio per cui è incaricato della difesa dell'Ente, renderà al Comune un parere in ordine alla sussistenza dei motivi per proporre gravame e/o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati dal Giudice.

L'Avvocato si impegna a rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, senza alcun ulteriore onere a carico del Comune.

L'Avvocato dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di essere attualmente in possesso di valida copertura assicurativa per i rischi professionali, come previsto dall'articolo 9 della legge n. 27/2012.

## **2 - COMPENSI E SPESE**

L'importo complessivo che il Comune corrisponderà all'Avvocato a titolo di compensi professionali a saldo dell'attività svolta è pari ad € \_\_\_\_\_ (comprensivo di spese generali, CPA, IVA e spese esenti), calcolato in applicazione dei minimi tariffari previsti, in considerazione del valore e complessità della causa, dal decreto ministeriale n. 55/2014 ed al momento vigenti, con abbattimento del 35% sui compensi, come da parcella allegata al presente disciplinare per formarne parte integrale e sostanziale.

L'Avvocatura Comunale provvederà all'impegno di spesa e alla relativa liquidazione del compenso al professionista, in acconto per fasi ed a saldo a conclusione del giudizio.

All'Avvocato, come anticipazioni, verranno riconosciute le spese esenti da sostenersi per resistere o proporre giudizio ed un acconto sui compensi professionali corrispondente al 30% del complessivo importo come sopra determinato.

Per i giudizi in cui il Comune abbia beneficiato della condanna della controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato ove richiesto ne curerà l'attività di recupero per conto ed in nome dell'Ente, senza ulteriore compenso fatta salva l'anticipazione delle spese esenti, con la distrazione in suo favore della somma liquidata dal Giudice a titolo di spese legali nella procedura esecutiva; ove incassate il Comune riconoscerà e liquiderà all'Avvocato la maggior somma, detratto quanto al medesimo già corrisposto a titolo di compensi professionali.

Qualora controparte provveda spontaneamente al pagamento delle spese legali liquidate in sentenza in favore dell'Ente, il Comune riconoscerà e liquiderà all'Avvocato la maggior somma rispetto ai compensi pattuiti in sede d'affidamento incarico e/o già liquidati.

### **3 – RECESSO**

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, come determinato nel presente disciplinare.

### **4 – RINUNCIA ALL'INCARICO**

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso per l'attività espletata, come determinato nel presente disciplinare.

Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

### **5 – DOVERE DI RISERVATEZZA**

L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato, nonché a rispettare le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003.

### **6 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Comune dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e presta il consenso, nei limiti di cui agli articoli 1 e seguenti del medesimo decreto legislativo, per il trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto, che verranno utilizzati dall'Avvocato.

### **7 – DISPOSIZIONI FINALI**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento ed accettazione dell'incarico.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice civile, a quelle proprie dell'Ordinamento forense ed alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Giarre, li \_\_\_\_\_.

**IL PROFESSIONISTA**

Avvocato \_\_\_\_\_

**IL COMUNE**

Il Responsabile Avvocatura Comunale  
Avvocato \_\_\_\_\_